



SVILUPPUMBRIA

SOCIETA' REGIONALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA

La Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria SpA

*Società a capitale pubblico operante a favore della Regione Umbria
ai sensi della normativa in materia di house providing*

Via Don Bosco n. 11- Perugia

www.sviluppumbria.it

ALLEGATO 1 ALLA RDO – DISCIPLINARE DI GARA – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO.

OGGETTO: Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per il servizio di pulizia generale e straordinaria presso le sedi di Perugia, Foligno e Terni per tre anni. CIG BB7BAB12FD

Di seguito in sintesi:

DESCRIZIONE OGGETTO	SEDE	MQ	IMPORTO al netto di IVA	Oltre costi per la sicurezza da rischi da interferenza al netto di IVA
Servizio di pulizia generale PER TRE ANNI	Perugia, Via Don Bosco, 11	Mq. 1.005 ca. per gli uffici - Mq. 280 ca. per i terrazzi e terrazzi coperti.	Euro 145.000,00	Euro 1.000,00
	Foligno, Via Andrea Vici, 18	Mq. 1.031 ca. per gli uffici e i servizi comuni.		
	Terni, Strada delle Campore, 13	Mq. 725 ca. per gli uffici e i servizi comuni.		
Totale a base di gara	Euro 145.000,00			
Servizio di pulizia straordinaria per TRE ANNI (a seconda dell'esigenza aziendale)	Euro massimo 10.000,00			
TOTALE complessivo affidamento	Euro 155.000,00			

➤ **PREMESSA**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 36/2023 (d'ora in poi anche Codice) tramite "Richiesta di Offerta" evoluta (d'ora in poi anche RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

Il criterio adottato per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50, comma 4 e art. 108 del Codice.

All'esito della procedura si sottoscriverà un contratto nei termini e con le modalità prescritte nel presente Disciplinare di gara - Condizioni particolari di RDO e di contratto, nelle Condizioni Generali di Contratto del MEPA, nel Capitolato TECNICO del servizio oggetto di affidamento, oltre a quanto espressamente previsto dalle Regole del sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.

Le Condizioni Generali di Contratto del MEPA sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto del MEPA.

➤ **SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo su tutti gli immobili interessati è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione dei sopralluoghi in tutte e 3 (tre) le sedi di Sviluppumbria è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata mediante PEC da inviare a sviluppumbria@legalmail.it con indicazione dei seguenti dati dell'operatore economico:

nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e con indicazione del seguente oggetto: ***Richiesta sopralluogo per RDO-MEPA servizio di pulizia generale e straordinaria presso le sedi di Perugia, Foligno e Terni per tre anni. CIG BB7BAB12FD.***

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro 3 (tre) giorni prima della scadenza della presente RDO. Data, ora e luogo dei sopralluoghi saranno comunicati ai richiedenti all'indirizzo email indicato nella richiesta inoltrata e in tempo utile per l'effettuazione dei sopralluoghi.

Nel corso dei sopralluoghi verranno rese disponibili nelle rispettive sedi di Perugia, Foligno e Terni le planimetrie generali che individuano le aree oggetto della presente procedura; verrà altresì messo a disposizione il DUVRI.

I sopralluoghi possono essere effettuati dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico dell'operatore economico, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega, munito di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare i sopralluoghi non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Tenuto conto che gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata ai sensi dell'art. 65 del Codice degli appalti, si precisa quanto segue:

- in caso di raggruppamento temporaneo, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68 del codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila;
- In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure da ciascun operatore economico consorziato indicato come esecutore.

➤ **INFORMAZIONI GENERALI**

Stazione appaltante (d'ora in poi anche S.A.): Sviluppumbria SpA

CIG BB7BAB12FD

Ufficio di riferimento: Economato e servizi logistici

PEC: sviluppumbria@legalmail.it

Luogo di svolgimento del servizio - Sedi della S.A.:

- Perugia - via Don Bosco, 11,
- Foligno - via A. Vici, 28,
- Terni - strada Delle Campore, 13.

Punto ordinante: Amministratore Unico di Sviluppo Umbria SpA – Prof. Luca Ferrucci
Rup: Dott. Fausto Broccoletti – Responsabile Funzione Tecnico-Amministrativa
e-mail: f.broccoletti@sviluppo Umbria.it. - tel.: 075 56811

La documentazione della RDO, oltre a quella richiesta dalla piattaforma, comprende:

- Allegato 1 Disciplinare di gara - Condizioni Particolari di RdO e di Contratto;
- Allegato 2: DGUE;
- Allegato 3: dettaglio di offerta economica;
- Allegato 4: Capitolato tecnico.

Art. 1 OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento dei servizi di pulizia generale, programmata e a chiamata, di tutti i locali, ambienti e spazi, incluse le dotazioni di mobili ed arredi per le sedi di Perugia, Foligno e Terni, nonché i servizi di pulizia straordinaria per 3 (tre) anni.

Si rinvia per una più dettagliata descrizione al Capitolato tecnico (Allegato 4) e a quanto disposto nel presente Disciplinare di gara – Condizioni Particolari di RdO e di Contratto (Allegato 1).

Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto dei servizi è stabilita in **3 (tre) anni**, decorrenti dalla data di stipula del contratto. L'efficacia del contratto è comunque condizionata al verbale di presa in consegna degli immobili, redatto tra le parti entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto.

Il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 120, commi 10 (opzione di proroga) e comma 11 (opzione di proroga tecnica) del codice.

In entrambi i casi l'aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 2.1 VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMMOBILI

La stazione appaltante insieme al legale rappresentante dell'aggiudicatario o un suo delegato, provvedono, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a redigere un verbale di consegna degli immobili di Sviluppo Umbria SpA, con indicazione delle modalità di accesso, per le sedi di Perugia, Foligno e Terni, ai fini dell'esecuzione del servizio.

Con la firma del verbale di consegna, l'aggiudicatario assume l'impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività descritte nel presente Disciplinare e nell'Allegato 4 - Capitolato tecnico, nonché nell'offerta, senza che possa trovare giustificazione alcuna per la mancata o incompleta documentazione sugli immobili o per qualsiasi altro motivo.

All'aggiudicatario spetta l'onere di mantenere lo standard di funzionalità del bene nello stato in cui si trova, garantendo sempre e comunque le prestazioni minime dettate per gli immobili di cui in oggetto.

Art. 2.2 VERIFICA FINALE

Alla scadenza dell'affidamento sarà effettuata una verifica completa degli immobili, al fine di accertarne lo stato di fatto degli stessi che dovrà risultare da apposito verbale di restituzione.

Qualora la Stazione appaltante riscontrasse irregolarità o difformità rispetto a quanto eventualmente concordato ed autorizzato con riguardo agli immobili, richiederà per iscritto l'immediato ripristino all'aggiudicatario, salvo il normale deterioramento per l'uso.

Le spese di ripristino saranno a totale carico dell'aggiudicatario, anche con riserva di risarcimento per eventuali maggiori danni.

Art. 3 MODALITA' DI SVOGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del contratto dovrà svolgersi in conformità al presente Disciplinare e articolarsi secondo le modalità e i termini previsti nell'Allegato 4 - Capitolato tecnico.

Si precisa sin da subito che:

1. l'aggiudicatario si impegna a compiere il servizio richiesto con propri strumenti ed attrezzature, macchine e prodotti di consumo idonei all'uso; nonché con proprio personale, adeguato come numero di addetti, valido per il mestiere, regolarmente assunto ed assicurato a norma di legge;
2. sono a carico dell'aggiudicatario i materiali di consumo e le attrezzature occorrenti per eseguire tutte le attività di pulizia, siano esse di natura generale che straordinaria, nonché le ore impiegate per il trasferimento del personale presso il luogo di intervento;
3. l'aggiudicatario dovrà utilizzare prodotti di consumo che rispettino il DM 51 del 29 gennaio 2021, pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021, relativo all' Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti;
4. nella esecuzione degli interventi l'aggiudicatario si impegna ad osservare con scrupolo e diligenza tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, antincendio, prevenzione antinfortunistica, igiene del lavoro ed ecologica, sia nei confronti dei propri dipendenti che di altri soggetti che intende coinvolgere nel servizio;
5. le attività **di pulizia, siano esse di natura generale che straordinaria**, dovranno essere svolte senza intralciare o pregiudicare le attività lavorative dei dipendenti di Sviluppumbria SpA e al di fuori, comunque, delle seguenti fasce orarie:
- dal Lunedì al Giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
- il Venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

Resta inteso che qualora la fascia oraria di cui sopra dovesse ricadere in un giorno di chiusura per festività o ponte delle sedi interessate, il servizio di pulizia generale dovrà essere comunque assicurato.

Si precisa che per quanto attiene la frequenza relativa allo svolgimento delle attività di pulizia GENERALE, la stessa sarà quella prevista nell' Allegato 4 Capitolato tecnico;

6. Con riguardo alle attività di pulizia straordinaria queste verranno attivate qualora le stesse si rendessero necessarie nel corso dell'appalto, con l'obbligo di presentare, entro 1 giorno dalla richiesta da parte di Sviluppumbria SpA, un preventivo di spesa a corpo, comprensivo di manodopera e materiali, con le date ed i periodi previsti per la realizzazione, stimato sulla base di un costo orario per la manodopera così come quantificato in sede di offerta, nel dettaglio di offerta economica (allegato 3);
7. i rapporti tra Sviluppumbria SpA e l'aggiudicatario saranno regolati da un contratto, di cui faranno parte integrante e sostanziale il presente disciplinare, oltre che il capitolato tecnico e l'offerta tecnica ed economica;
8. l'aggiudicatario dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico, sia le leggi ed i regolamenti attualmente vigenti (nazionali, regionali) in materia anche se non espressamente richiamati. Dovrà, inoltre, osservare ed essere in regola con le prescrizioni, le norme ed i criteri generali per la sicurezza dei lavoratori, assicurative, assistenziali e previdenziali;
9. Ai sensi dell'art. 57 del codice per quanto attiene al mantenimento dei livelli occupazionali, si fa espresso rinvio a quanto previsto dal CCNL applicato dall'aggiudicatario: in particolare, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, garantendo prioritariamente l'assorbimento nel proprio organico del personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente. Di seguito si riporta il numero del personale attualmente impegnato per le tre sedi e il relativo inquadramento:

Numero unità personale impegnato	SEDE	qualifica	livello	
2	PERUGIA	Operai comuni	VI	CCNL settore pulizia artigiano
2	FOLIGNO	Operai comuni	VI	
1	TERNI	Operai comuni	VI	

10. alla conclusione di ciascun intervento o secondo differente tempistica comunicata dalla stazione appaltante, l'aggiudicatario sarà tenuto alla compilazione della documentazione, validata preventivamente da Sviluppo Umbria SpA, attestante l'esecuzione della prestazione, quale ad esempio report di intervento e/o verbali;
11. l'aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione della Stazione appaltante un REFERENTE AZIENDALE che sarà la persona di riferimento per la gestione dei rapporti con Sviluppo Umbria SpA e un REFERENTE TECNICO OPERATIVO che sarà il soggetto responsabile della gestione degli aspetti tecnici relativi all'espletamento dei servizi e che dovrà coordinare gli interventi con la Stazione appaltante.

Art. 4 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO - AUMENTO E DIMINUZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dell'affidamento, per la sua intera durata prevista in 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, è pari ad un totale di **Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00)** esclusa I.V.A. dovuta a norma di legge, di cui;

- euro 145.000,00 esclusa I.V.A. per il servizio di pulizia generale e
- massimo euro 10.000,00 esclusa I.V.A. per gli interventi di pulizia straordinaria che si rendessero necessari.

I costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) esclusa I.V.A.

Nel dettaglio:

DESCRIZIONE OGGETTO	SEDE	MQ	IMPORTO al netto di IVA	Oltre costi per la sicurezza da rischi da interferenza al netto di IVA
Servizio di pulizia generale PER TRE ANNI	Perugia, Via Don Bosco, 11	Mq. 1.005 ca. per gli uffici - Mq. 280 ca. per i terrazzi e terrazzi coperti.	Euro 145.000,00	Euro 1.000,00
	Foligno, Via Andrea Vici, 18	Mq. 1.031 ca. per gli uffici e i servizi comuni.		
	Terni, Strada delle Campore, 13	Mq. 725 ca. per gli uffici e i servizi comuni.		
Totale a base di gara	Euro 145.000,00			
Servizio di pulizia straordinaria per TRE ANNI a seconda dell'esigenza aziendale	Euro massimo 10.000,00			
TOTALE complessivo affidamento	Euro 155.000,00			

Ai sensi dell'art. 41, comma 13 e 14 Codice, nel calcolo della base di gara sono stati computati i costi della manodopera, stimati in complessivi euro 125.000,00, tenuto conto delle Tabelle ministeriali di riferimento (Decreto direttoriale n. 25 del 30 marzo 2026, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, per gli operai e per gli impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale).

Ai sensi dell'art. 120 del codice, è prevista la possibilità di modificare in via negoziale la tipologia o la consistenza dei servizi oggetto di gara, sulla base di esigenze organizzative che di volta in volta si potranno manifestare, e per un costo orario che in ogni caso non potrà superare quello offerto dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta.

In considerazione della natura delle attività richieste, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett. b), del codice, Sviluppo Umbria SpA si riserva la facoltà di modificare l'oggetto del contratto entro la soglia del 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, precisando che tali modifiche non sono sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 5, del citato decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del codice, Sviluppo Umbria SpA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Sviluppo Umbria SpA si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale e dandone preavviso almeno trenta giorni prima, di recedere in tutto o in parte dal contratto in caso di trasferimento o soppressione di uffici, con conseguente variazione dell'importo aggiudicato, da concordarsi tra le parti con riferimento da un lato al prezzo di affidamento del servizio e dall'altro alla superficie oggetto della variazione, in caso di recesso parziale.

Tenuto conto di quanto sopra, si precisa che l'importo complessivo della procedura, sia con riguardo al servizio di pulizia generale per euro 145.000,00, che di quello di pulizia straordinaria per massimo euro 10.000,00, e comprensivo di eventuali opzioni ai sensi dell'art. 120 del codice, ai fini dell'acquisizione del CIG, è pari ad euro 201.500,00 al netto d'IVA, oltre costi per attuazione della sicurezza pari ad euro 1.000,00.

Art. 5 REQUISITI DA POSSEDERE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RDO

Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli ed iscritti al MEPA alla categoria merceologica ***Servizi di pulizia degli immobili***.

Sono esclusi dalla partecipazione gli operatori economici per i quali sussistono le cause di cui all'art. 94 del Codice e ss.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante la compilazione e sottoscrizione del DGUE Parti II e III, di cui all'Allegato 2 alla presente RdO, come meglio disciplinato di seguito.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 del Codice (il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta).

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente RDO e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

Nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 94 del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 94 del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.

5.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti, attestati mediante la compilazione e sottoscrizione del DGUE di cui all'Allegato 2, alla presente RdO, come meglio disciplinato di seguito. Con tale documento, il concorrente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attesta il possesso di tutti i requisiti richiesti.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente RdO.

I requisiti speciali descritti ai punti che seguono sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, con adeguata esperienza nel settore oggetto della gara e capace di far fronte alle obbligazioni contrattuali discendenti dal presente appalto.

A) Requisiti di idoneità

A pena di esclusione:

1. sono ammesse a partecipare le imprese che svolgono servizi di pulizia, con iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione lettera "b", di cui all'art. 3 del citato decreto (volume d'affari fino a € 206.582,75). La fascia di classificazione è richiesta in ragione della complessità dell'appalto e del valore complessivo massimo stimato per l'affidamento del servizio che richiede un'adeguata esperienza nel settore. Il possesso del requisito deve essere dichiarato dal concorrente nel proprio DGUE - Parte IV: Criteri di selezione – lettera A: Idoneità, punto 1. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce la visura camerale mediante il FVOE.

B) Requisiti di capacità tecnica professionale

A pena di esclusione:

1. l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare di aver svolto, senza demerito, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari alla data della presente richiesta di offerta (2025-2024-2023), servizi identici o analoghi a quello oggetto del presente appalto per conto di soggetti pubblici e privati per un importo complessivo nel triennio non inferiore a € **155.000,00** (IVA esclusa) e di durata almeno pari ad un anno. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti sopra descritti, riferiti all'esecuzione dei servizi analoghi nel triennio sarà rapportato al periodo di attività del concorrente. Il possesso del requisito deve essere dichiarato dal concorrente nel proprio DGUE - Parte IV: Criteri di selezione – lettera C: Capacità tecniche e professionali, punto 1b). La stazione appaltante prima della stipula del contratto richiederà all'aggiudicatario la comprova del requisito, mediante attestazioni di regolare esecuzione dei servizi identici e/o analoghi resi, rilasciate dai committenti (pubblici e/o privati) e riportanti i dati identificativi delle parti negoziali, l'oggetto del contratto (tipologia di servizio commissionato), data di decorrenza e durata, luogo di esecuzione, importo netto iva.

5.2.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al paragrafo 5.1 deve essere posseduto da:

- a. Da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo 5.1, lettera A). L'impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla fascia: B

Il requisito relativo all'esecuzione senza demerito di servizi analoghi di cui al paragrafo 5.1 lettera B) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

5.2.2 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al paragrafo 5.1, lett. A) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo 5.1.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I "Requisiti di idoneità professionale e i "Requisiti di capacità tecnico professionale" devono essere attestati attraverso la compilazione della parte IV (ESCLUSIVAMENTE SEZIONE α del DGUE - allegato 2) in caso di partecipazione in RTI o Consorzio: 1) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo); 2) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo); 3) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

Art. 5.3 Avvalimento dei requisiti

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 100 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale quale il requisito di iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività di pulizia, con le specifiche di cui alla Legge n. 82/1994 ed al D.M. n. 274/1997, da cui risulti l'inserimento dell'Impresa nella fascia di classificazione B), o superiore, di cui all'art. 3 del citato D.M. n. 274/ 1997.

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega i documenti previsti dall'art. 104 del Codice e, in particolare:

a) il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. Qualora l'avvalimento abbia ad oggetto le esperienze professionali pertinenti di cui al precedente art. 5.1 lettera B), gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Detta circostanza (esecuzione diretta da parte dell'impresa ausiliaria) deve risultare, a pena di esclusione, dal contratto di avvalimento di cui sopra.

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice, secondo il modello DGUE, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

c) presentazione di apposita dichiarazione integrativa, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga tra l'altro verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

La stazione appaltante verifica, conformemente alle previsioni del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 94 del codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Art. 6 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 94 e ss. del Codice nonché essere qualificato nella relativa categoria e possedere i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica professionale, come previsti dall'art. 5.1 del presente disciplinare di gara in relazione ai servizi che saranno dallo stesso svolti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Le condizioni necessarie affinché gli operatori economici, possono, previa autorizzazione della stazione appaltante, affidare in subappalto i servizi sono le seguenti:

- il subappaltatore deve possedere tutti i requisiti di partecipazione di cui alla presente RDO;
- nel DGUE devono essere indicati le parti di servizio che si intende subappaltare.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Art. 7 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 53 del codice, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del codice.

All'atto di stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 53, comma 4 del codice e nei modi previsti dall'art. 106 del codice.

Art. 8 PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

Per la presente procedura è obbligatorio il pagamento in favore di ANAC pari ad Euro 18,00.

Art. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CONTENUTO

I soggetti invitati a partecipare alla presente RDO dovranno inoltrare la propria offerta e la documentazione amministrativa richiesta con il presente disciplinare per via telematica, secondo le modalità ed il termine perentorio indicati per la presente procedura nella piattaforma del MEPA.

Il mancato rispetto del termine perentorio indicato nel sistema MEPA per la presente RDO per la ricezione delle offerte determinerà l'irricevibilità delle stesse.

L'offerta dovrà contenere:

- A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- B) OFFERTA TECNICA
- C) OFFERTA ECONOMICA

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica "documentazione Amministrativa" deve contenere:

1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA PARTECIPAZIONE - PREDISPOSTA DAL MEPA - compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato di ciascun operatore economico concorrente.

La medesima dichiarazione è resa con la consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.

2) DGUE: Si richiede di compilare il **DGUE in formato elettronico**, allegato 3 alla presente RDO, secondo le seguenti MODALITÀ:

1. Utilizzare il Servizio Web Gratuito messo a disposizione dalla Piattaforma MEPA, denominato eDGUE e reperibile al link <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>
2. Nella Parte 1: Avvio - Rispondere alla domanda **CHI È A COMPILARE IL DGUE?** selezionando **SONO UN OPERATORE ECONOMICO**;
3. Si Visualizza l'opzione **CHE OPERAZIONE SI VUOLE ESEGUIRE?** -> Selezionare **IMPORTARE UN DGUE** e caricare il documento Request.xml trasmesso con la presente RDO (allegato 2), digitando **UPLOAD REQUEST/RESPONSE**;
4. Compilare tutti i campi obbligatori. *N.B. Per la parte 4 del DGUE è necessario compilare i campi relativi a capacità tecniche e professionali e altri campi pertinenti all'affidamento, come previsto nel presente disciplinare all'art. 5.*
5. Una volta completata la compilazione, è possibile scaricare dal sistema il file Response.xml che dovrà essere trasmesso a Sviluppo Umbria SpA nella busta della documentazione amministrativa;
6. Contestualmente al download del documento in xml, si richiede di scaricare il file in formato pdf, di firmarlo digitalmente e di trasmetterlo a Sviluppo Umbria SpA, unitamente al file Response.xml nella busta della documentazione amministrativa.

Il DGUE, in formato PDF, dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, salvo quanto previsto dal successivo art. 13, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, salvo quanto previsto dal successivo art. 13, il DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

- a. *da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;*
- b. *dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del Codice;*
- c. *in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere sottoscritto dal soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria).*

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere prodotta copia autentica della procura generale o speciale.

Non è richiesta la compilazione della parte V.

Il concorrente ed ogni altro operatore economico tenuto alla compilazione del DGUE dovrà rendere le Dichiarazioni finali di cui al DGUE parte VI.

3) Per gli operatori economici che ricorrono **all'avvalimento**, documentazione di cui al punto 5.3;

4) copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo;

5) in caso di sottoscrizione a cura del procuratore, copia conforme all'originale della relativa **procura**;

6) copia della attestazione di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

7) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 68, commi 5 e 6 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla istanza di partecipazione.

Art.10 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare una proposta operativa di massimo 10 (dieci) pagine in formato A4, in cui sia descritto ed indicato quanto di seguito:

1. Sistema organizzativo di fornitura del servizio:

In particolare dovranno essere descritti la struttura organizzativa complessiva e la struttura organizzativa e logistica proposta per lo svolgimento del servizio;

2. Sistema di autocontrollo:

In particolare dovranno essere descritti il sistema di rilevazione presenze, controllo della qualità del servizio e di reportistica e le modalità di condivisione con la stazione appaltante;

3. Metodologie tecnico-operative, attrezzature e prodotti utilizzati:

In particolare dovranno essere descritte le metodologie tecnico-operative, comprensive delle modalità di intervento, delle attrezzature impiegate e dei prodotti di consumo utilizzati, nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento dei servizi di pulizia, per la fornitura di prodotti per l'igiene; nonché l'indicazione dei tempi di intervento per le attività non programmate;

4. Possesso delle Certificazioni di Qualità.

La proposta operativa dovrà comunque essere predisposta in modo da contenere tutte le informazioni necessarie al fine di consentire alla Commissione di Gara la valutazione dell'offerta tecnica.

Nessun compenso sarà riconosciuto agli operatori economici concorrenti per la redazione delle offerte tecniche presentate.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, vincolando l'aggiudicatario al suo pieno e puntuale rispetto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE di cui all' articolo 9 del presente Disciplinare.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico.

Art.11 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dall'importo offerto a ribasso rispetto all'importo complessivo dell'affidamento pari ad **Euro 155.000,00 + IVA**, di cui **euro 145.000,00 + IVA RIBASSABILI** per il servizio di pulizia generale **ed euro 10.000,00 + IVA NON RIBASSABILI**, quale importo presunto per la pulizia straordinaria.

L'importo offerto è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura e quant'altro previsto per eseguire l'appalto, nei termini di legge, **ESCLUSI I COSTI PER LA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO PARI AD 1.000,00.**

Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire l'importo complessivo offerto a ribasso rispetto all'importo complessivo dell'affidamento, direttamente nella piattaforma MEPA.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo complessivo dell'affidamento.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Tutti i costi dei "servizi", calcolati quale tariffa a corpo per ciascuna tipologia di attività, saranno a carico dell'aggiudicatario, così come determinati e risultanti dall'offerta economica presentata e oggetto del contratto che si andrà a stipulare.

L'offerta si intenderà onnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se non espressamente menzionati nei documenti di gara e nell'offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Al riguardo, si precisa che i prezzi offerti s'intendono comprensivi di tutte le attività comunque connesse all'erogazione dei servizi di cui alla presente RdO.

11.1 DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA

Il dettaglio di offerta economica dovrà essere redatto secondo lo schema allegato alla RdO (ALLEGATO 3), pena l'esclusione, come segue e contenere i seguenti elementi, a pena di esclusione:

1. il prezzo offerto a ribasso per il Servizio di pulizia generale per tre anni, al netto d'IVA (importo a base di gara pari ad euro 145.000,00 oltre IVA);

2. ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023:

- gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- i Costi della manodopera con dettaglio del personale impiegato, dell'inquadramento e del contratto collettivo applicato. N.B. In caso di CCNL differente da quello del CCNL del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi, dovrà essere allegata la dichiarazione di equivalenza delle tutele nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del codice;

2. eventuali servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

Con specifico riferimento al servizio di pulizia di natura straordinaria, l'importo massimo previsto, pari ad euro 10.000,00 +IVA non è ribassabile: nel dettaglio di offerta economica dovrà essere indicato l'importo del costo orario della manodopera, che dovrà essere riparametrato su quello preso a riferimento per la definizione dell'offerta presentata per il servizio di pulizia generale.

L'operatore economico dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

Il dettaglio di offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita da comprovati poteri di firma dell'impresa concorrente.

Il concorrente allega:

- copia della procura nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

Art. 12 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma MEPA di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'utilizzo della Piattaforma MEPA avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare o alle disposizioni di Acquisti in rete.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento e si prenda atto della problematica prima della scadenza del termine previsto.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Art. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica, salvo le specifiche di cui all'art. 101, comma 4 del codice.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica, salvo le specifiche di cui all'art. 101, comma 4 del codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, qualora sia comunque certa l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi degli artt. 50, comma 4 e 108 del Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le voci di valutazione e i relativi pesi di seguito elencati.

OFFERTA TECNICA: MASSIMO 70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 30 PUNTI

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti secondo i seguenti criteri di valutazione:

OFFERTA TECNICA massimo punti 70

PROPOSTA TECNICA - VOCI DI VALUTAZIONE	PESO
Sistema organizzativo di fornitura del servizio: Struttura organizzativa complessiva, struttura organizzativa e logistica proposta per lo svolgimento del servizio	20
Sistema di autocontrollo Rilevazione presenze, controllo della qualità del servizio, reportistica e modalità di condivisione con la stazione appaltante	20
Metodologie tecnico operative, attrezzature e prodotti utilizzati Metodologie tecnico operative, comprensive delle modalità d'intervento, delle attrezzature impiegate e dei prodotti di consumo utilizzati; tempi di intervento per le attività non programmate	20
Possesso Certificazioni di qualità	10
TOTALE	70

In una o più sedute riservate, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle proposte tecniche dei concorrenti ammessi secondo le voci di valutazione come sopra stabiliti, attribuendo i relativi punteggi.

La Commissione di gara, per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascuna voce come sopra definite, terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e punteggi secondo i coefficienti, che dovranno essere moltiplicati per la corrispondente percentuale di punteggio massimo stabilito, di seguito specificati:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTI
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4

N.B. Con riferimento al criterio relativo al possesso delle certificazioni di qualità si precisa che il punteggio di 10 (dieci) verrà attribuito, per intero, nel caso di dimostrazione del possesso stesso.

Non verranno ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica le proposte che conseguano un punteggio inferiore a **42**.

Con riferimento all'offerta economica l'attribuzione dei punteggi avverrà utilizzando la seguente formula:

$$X = (P_i \cdot 30) / P_o$$

dove:

X = punteggio totale attribuito al concorrente;

P_i = prezzo **TOTALE** più basso offerto in sede di gara;

P_o = prezzo **TOTALE** offerto dal concorrente.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione a tutte le voci di valutazione di cui sopra per la proposta tecnica e per l'offerta economica

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'operatore economico concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

Non saranno ammesse offerte pari o in aumento sull'importo posto a base d'asta. Non saranno ammesse offerte parziali.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta.

ART. 15 COMMISSIONE DI GARA

La commissione di gara è nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, dipendenti di Sviluppo Umbria SpA. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione è responsabile delle operazioni di ammissibilità delle offerte, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

Art. 16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo nel giorno e ora che verrà comunicata mediante il MEPA, nella sezione comunicazioni della presente RDO.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che trattandosi di procedura di gara telematica, ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così, non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche l'invulnerabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

16.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

16. 2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate, verificando la completezza e coerenza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, e successivamente all'esame e valutazione delle stesse e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per il prezzo.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

16.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa sulla base di adeguata motivazione, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP può richiedere al concorrente la presentazione delle spiegazioni, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, con il supporto della Commissione, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP propone l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

In ogni caso l'offerta è anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110, comma 5 del Codice.

Art. 17 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, la sanzione applicata consisterà:

- nell'esclusione del concorrente dalla procedura;
- nella segnalazione del fatto all'Autorità Anticorruzione;
- nelle eventuali conseguenze previste dall'art. 76 (Norme penali) del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 55 del codice, la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure di cui all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, come previsto all'art. 7.

Al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà inoltre trasmettere alla stazione appaltante l'assicurazione per responsabilità civile per danni a cose e persone, sia per quanto riguarda il proprio personale, sia per i danni che dovesse arrecare a terzi, per l'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento ovvero connesse allo stesso, nonché per danni recati alla struttura

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 18 VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e ss. attraverso la consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'articolo 24 del codice, nonché delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del codice, mediante la consultazione dei documenti prodotti dall'operatore economico.

In caso di aggiudicazione, l'operatore economico concorrente dovrà pertanto registrarsi nel sito dell'ANAC al seguente link [Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) ed accedere al **servizio FVOE 2.0 nella sezione dell'operatore economico**.

I documenti richiesti all'aggiudicatario, ai fini della dimostrazione dei requisiti, dovranno essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023 e relativi aggiornamenti.

Nello specifico, si rinvia a quanto previsto all'art. 5 del presente disciplinare per la comprova dei requisiti.

Art. 19 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

La comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

Art. 20 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MANODOPERA

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento delle attività.

L'aggiudicatario è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, ivi comprese le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s. m. e i., con riferimento anche all'art. 26 recante obblighi connessi con i contratti di appalto, per quanto attiene ai compiti e responsabilità).

Pertanto tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi in argomento sono a totale carico dell'aggiudicatario, il quale ne è, peraltro, il solo responsabile.

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare un'assicurazione per responsabilità per danni a cose e persone, sia per quanto riguarda il proprio personale, sia per i danni che dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento ovvero connesse allo stesso, nonché per danni recati alla struttura. L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose verso la stazione appaltante, i terzi, i prestatori di lavoro, comunque provocati nell'esecuzione delle attività di cui sopra, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della stazione appaltante, salvo gli interventi in favore dello stesso da parte di società assicuratrici. L'aggiudicatario dovrà quindi esibire tale assicurazione al momento della stipula del contratto nei termini e nei modi in esso previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del contratto.

Art. 21 CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario prende atto che Sviluppumbria SpA si è dotata di un Modello organizzativo di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e che, essendo società a totale partecipazione pubblica, ha adottato, in adempimento della legge 190/2012 e tenuto conto del Modello 231, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui fa parte integrante il Codice etico di comportamento, consultabile sul sito istituzionale – sezione “società trasparente”, che costituisce lo strumento imprescindibile per la prevenzione della corruzione e fornisce le regole generali alle quali Sviluppumbria SpA si vuole attenere nello svolgimento delle proprie attività. L'aggiudicatario si impegna pertanto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 22 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A tal riguardo i concorrenti sono invitati a comunicare, già al momento della presentazione dell'offerta tecnica, eventuali documenti o parti di essi per i quali vietano l'accesso fornendo la relativa motivazione. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice. Sviluppumbria SpA si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta saranno consentiti solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Art. 23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Perugia.

Art. 24 COMUNICAZIONI

La stazione appaltante utilizzerà l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel MEPA per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma MEPA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

N.B. la variazione dei dati inseriti in piattaforma resta a carico dell'operatore economico stesso.

Art. 25 RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sviluppumbria SpA si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del codice;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- c) sospendere, reindire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente;
- d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Art. 26 RICHIESTA CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del presente Disciplinare e degli altri allegati alla RDO, potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica, attraverso la funzione dedicata nel MEPA.

Art. 27 NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, nonché negli allegati in esso richiamati, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 36/2023, al Codice Civile e al Codice Penale.

Art. 28 FORO COMPETENTE

Si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Perugia.

Luca Ferrucci
Amministratore Unico